

Lezione 4 del 03.03.206

Preliminarmente, come dalla lezione scorsa, di seguito lo schema generale del CJC

COSTITUZIONE APOSTOLICA <i>Sacrae Disciplinae Leges</i>
Libro I - Norme generali
Norme generali
Titolo I - LE LEGGI ECCLESIASTICHE
Titolo II - LA CONSUETUDINE
Titolo III - DECRETI GENERALI E ISTRUZIONI
Titolo IV - GLI ATTI AMMINISTRATIVI SINGOLARI
Titolo V - GLI STATUTI E GLI ORDINAMENTI
Titolo VI - LE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE
Titolo VII - GLI ATTI GIURIDICI
Titolo VIII - LA POTESTA' DI GOVERNO
Titolo IX - GLI UFFICI ECCLESIASTICI
Titolo X - LA PRESCRIZIONE
Titolo XI - IL COMPUTO DEL TEMPO
Libro II - Il popolo di Dio
Parte prima - I FEDELI
Titolo I - OBBLIGHI E DIRITTI DI TUTTI I FEDELI
Titolo II - OBBLIGHI E DIRITTI DEI FEDELI LAICI
Titolo III - I MINISTRI SACRI O CHIERICI
Titolo IV - LE PRELATURE PERSONALI
Titolo V - LE ASSOCIAZIONI DEI FEDELI
Parte seconda - LA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA
Sezione I - LA SUPREMA AUTORITA' DELLA CHIESA
Capitolo I - IL ROMANO PONTEFICE E IL COLLEGIO DEI VESCOVI
Capitolo II - IL SINODO DEI VESCOVI
Capitolo III - I CARDINALI DI SANTA ROMANA CHIESA
Capitolo IV - LA CURIA ROMANA
Capitolo V - I LEGATI DEL ROMANO PONTEFICE
Sezione II - LE CHIESE PARTICOLARI E I LORO RAGGRUPPAMENTI
Capitolo I - IL SINODO DIOCESANO
Capitolo II - LA CURIA DIOCESANA
Capitolo III - IL CONSIGLIO PRESBITERIALE E IL COLLEGIO DEI CONSULTORI
Capitolo IV - I CAPITOLI DEI CANONICI
Capitolo V - IL CONSIGLIO PASTORALE
Capitolo VI - LE PARROCCHIE, I PARROCI E I VICARI PARROCCHIALI
Capitolo VII - I VICARI FORANEI
Capitolo VIII - I RETTORI DELLE CHIESE E I CAPPELLANI

Parte terza - GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA
Sezione I - GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
Titolo I - NORME COMUNI A TUTTI GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA
Titolo II - GLI ISTITUTI RELIGIOSI
Titolo III - GLI ISTITUTI SECOLARI
Sezione II - LE SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA
Libro III - La funzione di insegnare della Chiesa
LA FUNZIONE DI INSEGNARE DELLA CHIESA
Titolo I - IL MINISTERO DELLA PAROLA DIVINA
Titolo II - L'AZIONE MISSIONARIA DELLA CHIESA
Titolo III - L'EDUCAZIONE CATTOLICA
Titolo IV - GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE SOCIALE E IN SPECIE I LIBRI
Titolo V - LA PROFESSIONE DI FEDE
Libro IV - La funzione di santificare della Chiesa
Parte prima - I SACRAMENTI
Titolo I - IL BATTESIMO
Titolo II - IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
Titolo III - LA SANTISSIMA EUCARESTIA
Titolo IV - IL SACRAMENTO DELLA PENITENZA
Titolo V - IL SACRAMENTO DELL'UNZIONE DEGLI INFERMI
Titolo VI - ORDINE
Titolo VII - IL MATRIMONIO
Parte seconda - GLI ALTRI ATTI DEL CULTO DIVINO
Titolo I - I SACRAMENTALI
Titolo II - LA LITURGIA DELLE ORE
Titolo III - LE ESEQUIE ECCLESIASTICHE
Titolo IV - IL CULTO DEI SANTI, DELLE SACRE IMMAGINI E DELLE RELIQUIE
Titolo V - IL VOTO E IL GIURAMENTO
Parte terza - I LUOGHI E I TEMPI SACRI
Titolo I - I LUOGHI SACRI
Titolo II - I TEMPI SACRI
Libro V - I beni temporali della Chiesa
I BENI TEMPORALI DELLA CHIESA
Titolo I - L'ACQUISTO DEI BENI
Titolo II - L'AMMINISTRAZIONE DEI BENI
Titolo III - I CONTRATTI E SPECIALMENTE L'ALIENAZIONE
Titolo IV - PIE VOLONTA' IN GENERE E PIE FONDAZIONI

Libro VI – Le sanzioni nella Chiesa
Parte prima – Delitti e pene in genere
DELITTI E PENE IN GENERE
Parte seconda – Le pene per i singoli delitti
Titolo I – DELITTI CONTRO LA RELIGIONE E L’UNITA’ DELLA CHIESA
Titolo II – DELITTI CONTRO LE AUTORITA’ ECCLESIASTICHE E LA LIBERTA’ DELLA CHIESA
Titolo III – USURPAZIONE DEGLI UFFICI ECCLESIASTICI E DELITTI NEL LORO ESERCIZIO
Titolo IV – IL DELITTO DI FALSO
Titolo V – DELITTI CONTRO OBBLIGHI SPECIALI
Titolo VI – DELITTI CONTRO LA VITA E LA LIBERTA’ DELL’UOMO
Titolo VII – NORME GENERALI
Libro VII – I processi
Parte prima - I PROCESSI IN GENERALE
Parte seconda – IL GIUDIZIO CONTENZIOSO
Parte terza – ALCUNI PROCESSI SPECIALI
Parte quarta – IL PROCESSO PENALE
Parte quinta – IL MODO DI PROCEDERE NEI RICORSI AMMINISTRATIVI E NELLA RIMOZIONE O NEL TRASFERIMENTO DEI PARROCI

I SOGGETTI DEL DIRITTO CANONICO

LA CAPACITÀ GIURIDICA

Anche nell'ordinamento canonico, come in qualsiasi altro ordinamento giuridico, vi sono *soggetti di diritto*, e cioè entità (fisiche o giuridiche) *titolari* (attivi o passivi) di *rapporti giuridici*.

Per indicare tali soggetti viene usato il termine persona.

Soggetto di diritto, cioè persona per eccellenza, è l'uomo.

Accanto alle persone fisiche troviamo persone giuridiche e cioè "insiemi di persone o insiemi di cose" (can 115)

Per capacità giuridica intendiamo la titolarità di diritti e doveri in capo ad un soggetto, che nell'ordinamento canonico si acquista mediante il sacramento del Battesimo che il can 849 definisce "*Sacramentorum ianua*" (porta dei sacramenti), questo concetto viene ribadito dal can. 96 "*Mediante il battesimo l'uomo è incorporato nella Chiesa di Cristo e in essa è costituito persona, con i doveri e diritti che ai cristiani, tenuta presente la loro condizione, sono propri, in quanto sono nella comunità ecclesiastica e purché non si frapponga una sanzione legittimamente inflitta*".

Inizio della personalità giuridica di diritto canonico

A) Acquisto della soggettività canonica

La personalità giuridica di diritto canonico inizia, giova ribadirlo, col *battesimo*, sacramento che imprime un carattere *indelebile*.

Per gli **adulti** il battesimo è ammesso solo se essi lo chiedano *suo animi moti* e se siano istruiti nella verità della fede (can 865)

Per i **neonati** è sufficiente che i genitori siano fedeli; eccezionalmente, però, è ammesso, col consenso dei genitori, il battesimo del figlio di infedeli che sia in pericolo di morte (can.868).

Coloro che sono in attesa di ricevere il battesimo (c.d. *catecumeni*), non sono ancora soggetti del diritto canonico; nei loro riguardi, però, sono previste norme di favore (can 206,788) e la *possibilità di ricevere la sepoltura ecclesiastica* (can1183)

B) Gli acattolici battezzati

Sono tali (can.751) coloro che, *dopo aver ricevuto il battesimo*:

- Si allontanano dalla Chiesa ripudiando totalmente la fede cristiana (**apostati**)
- Negano e pongono in dubbio la verità di fede (**eretici**)
- Rifiutano di riconoscere l'autorità del Papa (**scismatici**)

Gli acattolici battezzati, anche se si sono allontanati dalla comunità di fedeli per effetto della *scomunica* cui sono soggetti, restano per sempre legati alla Chiesa e sono *quindi obbligati alla osservanza della legge ecclesiastica*, anche se perdono l'esercizio dei diritti che spettano ai fedeli, ad eccezione di quello di ottenere una particolare cura da parte dell'autorità ecclesiastica e quello alla celebrazione di Messe private in loro suffragio

Con il battesimo il soggetto entrando a far parte della Chiesa diventa fedele ed acquista contemporaneamente

1. La *personalità* nell'ordinamento canonico
2. La *grazia santificante* con effetti nell'ordine soprannaturale

Dunque, solo i battezzati saranno soggetti del diritto canonico, mentre coloro che non si sottopongono a tale sacramento, non saranno riconosciuti dalla Chiesa come soggetti, pertanto saranno chiamati infedeli.

Concetto di fedele.

Per fedele può, quindi, intendersi ogni uomo appartenente alla Chiesa in quanto battezzato.

La definizione precisa e completa di fedele ci è data dal can 204, la nozione di

fedele, così sinteticamente delineata esprime quella condizione di “*cristiano*” che, in virtù del principio di uguaglianza, è comune a tutti i fedeli che sono tutti a pari titolo membri della Chiesa, dal Romano Pontefice fino all’ultimo battezzato. Da ciò deriva anche che tutti i fedeli hanno uguali diritti ed uguali doveri fondamentali.

Posizione giuridica del non cristiano.

È non cristiano, secondo il diritto canonico, colui che non ha ricevuto il battesimo.

Egli, pertanto, non può essere “*persona*” per la Chiesa e di conseguenza non può avere.

- Né *capacità giuridica*, e cioè capacità di essere titolare di rapporti giuridici
- Né *capacità di agire* e cioè capacità di porre in essere atti giuridici canonici.

Tuttavia, poiché tutti gli uomini sono chiamati da Dio alla salvezza e, conseguentemente, sono chiamati ad appartenere alla Chiesa, anche il non cristiano è in rapporto con Essa, in quanto, per la dottrina cattolica, *ogni uomo ha l’obbligo di cercare ed abbracciare la Verità che la Chiesa custodisce ed insegna.*

Conseguenzialmente, il diritto canonico riconosce al non cristiano:

- Il *diritto di essere istruito nelle verità religiose*
- Il *diritto di essere battezzato*
- Una *limitata capacità a partecipare alla vita della Chiesa*, e più precisamente la capacità ad intervenire in tutte quelle attività che non presuppongono il battesimo
- Il *diritto di uguaglianza con tutti gli altri uomini*, battezzati o meno

Alcuni canoni del Codice, poi, prendono in specifica considerazione i non battezzati:

- Can 1086: *consente la celebrazione, sia pure con dispensa, di un matrimonio tra un fedele ed un non cristiano*

- Can 861 prevede che *un non cristiano in caso di necessità, possa amministrare il sacramento del battesimo, purché, anche se non credente mosso da retta intenzione*
- Can 1476 prevede che *chiunque, battezzato o non battezzato, possa agire in giudizio*

LA CAPACITÀ DI AGIRE

La capacità di agire, ossia la titolarità a porre in essere atti o fatti giuridici, è determinata, oltre che dal possesso della capacità giuridica, anche da alcune condizioni

Età

Determinate situazioni oggettive, legislativamente determinate, influiscono sulla capacità di agire del fedele, a volte accrescendola a volte restringendola. Esaminiamole cominciando dall'*età*.

La persona che ha compiuto 18 anni è considerata *maggiorenne* (can. 97) ed ha il pieno esercizio dei suoi diritti (can. 98 § 1)

Chi non ha compiuto tale età è considerato *minorenne* (can. 97)

Il minorenne, prima dei sette anni compiuti, viene detto **bambino**: si presume che non abbia l'uso della ragione e lo si considera non responsabile dei suoi atti (can 97, § 2), in base al can.11 non è tenuto alla osservanza delle leggi ecclesiastiche.

La persona minorenne, nell'esercizio dei suoi diritti, non ha capacità di agire ma è sottoposta alla potestà dei genitori o dei tutori, eccetto per quelle materie in cui, per il diritto divino o ecclesiastico, sia esente dalla loro potestà (can 98 § 2): ad es. il minore può validamente contrarre matrimonio (compiuti i 16 anni se uomo, i 14 se donna can 1083) senza bisogno del consenso dei genitori.

Ricordiamo che la figura del tutore, salvo diversa disposizione canonica, è disciplinata dalle disposizioni del diritto civile che la Chiesa recepisce nel proprio ordinamento con il menzionato istituto della *canonizatio* (can 98 § 2).

Il diritto canonico non conosce l'istituto della **emancipazione art 390 c.c.**; laddove, però, negli ordinamenti statali sia riconosciuto, esso produce effetto anche nell'ordinamento della Chiesa.

In ordine a **determinati** atti sono stabiliti particolari limiti di età:

- **16 anni** per essere **padrino** del battesimo (can 874)
- **17 anni** per l'ingresso in **noviziato** (can 643)
- **18 anni** per l'emissione della **professione religiosa** temporanea (can 656)
- **25 anni** per l'**ordinazione presbiteriale** (can. 1031)

In qualche raro caso assume una certa rilevanza il **raggiungimento** di una determinata età: ad esempio è sancito dal can 1252 che alla legge del **digiuno** sono tenuti i maggiorenni fino al **60° anno** di età iniziato.

Così pure i canoni 401 e 538 stabiliscono che i **Vescovi** (diocesani, coadiutori ed ausiliari) e **Parroci, raggiunti i 75 anni**, rassegnino le **dimissioni** dalla loro carica (con facoltà dei superiori di accettarle o differirle)

SESSO: Attualmente nel diritto canonico la capacità dell'uomo e della donna trova una piena eguaglianza, con l'unica limitazione rappresentata dall'incapacità della donna a ricevere l'Ordine sacro e a ricoprire uffici ecclesiastici.

Da sottolineare, invece, che il codice prevede che anche le donne possano essere ministri straordinari dell'Eucaristia (cann.230 e 910) e cooperare, in qualità di persone non insignite del carattere sacerdotale all'esercizio della cura pastorale di una parrocchia, in caso di scarsità di sacerdoti (can. 517, §1);

INFERMITÀ: occorre distinguere tra *infermità mentale* e *infermità fisica*.

A) Infermità mentale

Tutti coloro che *mancono dell'uso di ragione* non sono considerati responsabili dei propri atti e vengono equiparati ai bambini (can. 99), non sono di conseguenza tenuti all'osservanza delle leggi ecclesiastiche (can 11) né sono

penalmente imputabili (cann. 1322 – 1324)

Sia pure limitatamente a certi rapporti (per es. can 1478), anche nell'ordinamento canonico esiste l'istituto della *interdizione* e la conseguente presunzione assoluta di *incapacità legale*

Si ricorda infine che quando il giudice ecclesiastico pronuncia un'inabilità, deve sempre nominare un *curatore*.

Incapacità fisica

L'infermità fisica, definita come *morbus*, esonera il soggetto solo da alcune norme ecclesiastiche, possono far cessare l'obbligo della osservanza delle stesse (digiuno, partecipazione alla S. Messa nei gironi festivi).

Se però l'infermità costituisce un *perpetuum corporis impedimentum*, diventa vitium e, come tale, può dare luogo a determinate incapacità.

Ad esempio:

- L'*impotenza*, se perpetua ed anteriore alla celebrazione del matrimonio, costituisce *causa di nullità* del matrimonio stesso (can 1084)
- La *deformità fisica* impedisce l'accesso agli ordini sacri (can 1029);

Reati penali e condanne penali

La capacità canonica del fedele può anche subire limitazioni in conseguenza di:

- appartenenza a sette, fa cessare la capacità di essere titolare di diritti spettanti ai battezzati (can 1364).
- scomunica: importa la proibizione di partecipare agli uffici divini, amministrare e ricevere i sacramenti (can 1331).

Rito

Il Codice obbliga solo i fedeli che appartengono al rito latino.

La appartenenza al rito latino, o ad altra Chiesa rituale (le Chiese orientali) con tutte le conseguenti implicazioni giuridiche, non è lasciata alla libera scelta del

fedele ma è prevista e regolamentata da precise disposizioni del Codice.

Il can 111 prescrive che, se ambedue i genitori appartengono alla Chiesa latina, il figlio ricevendo il battesimo viene ascritto ad essa.

Qualora uno di essi non appartenga al rito latino, il figlio sarà battezzato nel rito deciso di comune accordo o, in mancanza, in quello del padre. Se però il figlio ha compiuto i quattordici anni sarà lui stesso a decidere il rito in cui ricevere il battesimo e di conseguenza rimarrà soggetto alla disciplina della Chiesa nel cui rito sia stato battezzato.

Il can 112 prevede anche la possibilità, a determinate condizioni, di passare da un rito all'altro precisando, tuttavia, che la partecipazione anche abituale ai sacramenti secondo il rito di una Chiesa diversa dalla propria (latina) non comporta automaticamente il passaggio (o ascrizione) a questa Chiesa

Territorio

L'appartenenza a un territorio determinato è rilevante per determinare i rapporti e le situazioni dei fedeli

Si distingue, al riguardo, *luogo di origine e luogo di residenza*

A. Luogo di origine

Luogo di origine del figlio è quella in cui quando il figlio è nato, i genitori avevano il *domicilio* o, in mancanza, il *quasi domicilio* ovvero lo aveva la *madre* qualora i due genitori non avessero a quella data il medesimo domicilio o quasi domicilio (can.101)

Se si tratta di un figlio di *girovaghi*, luogo di origine è considerato quello di nascita; se si tratta di un trovatello, quello in cui esso fu trovato.

B. Luogo di residenza

L'appartenenza alle circoscrizioni territoriali della Chiesa (diocesi e parrocchie).

In effetti la *sede giuridica* delle persone di determina in funzione del *domicilio* e

del *quasi domicilio*

Il **domicilio** consiste nella *dimora* nel territorio di una parrocchia o almeno di una diocesi, che sia congiunta all'intenzione di rimanervi definitivamente ovvero si sia protratta già per cinque anni (can 102 §1)

Il **quasi domicilio**, figura peculiare del diritto canonico, consiste invece, nella dimora in un territorio che, o sia congiunta all'intenzione di rimanervi almeno per tre mesi ovvero già si sia protratta per tre mesi (can 102 §2).

Domicilio e quasi domicilio vengono denominati parrocchiali o diocesani qualora siano rispettivamente nel territorio di una parrocchia o di una diocesi. Domicilio e quasi domicilio sono per lo più liberamente scelti (**sede giuridica volontaria**) tuttavia il codice prevede casi particolari di **sede giuridica necessaria**:

- a. I **membri** degli **Istituti religiosi** e delle **società di vita consacrata** acquistano il domicilio nel luogo dove è situata la casa in cui sono iscritti e il quasi domicilio nella casa ove effettivamente dimorano (can 103).
- b. I **coniugi** hanno lo *stesso* domicilio o quasi domicilio; entrambi però possono avere un *proprio* domicilio o quasi domicilio in caso di *separazione personale* o per altra *giusta causa* (es: motivi di lavoro) (can 104)
- c. Il **minore** ha il domicilio o quasi domicilio di colui alla cui potestà è soggetto (can 105 §1); uscito dall'infanzia può, però, avere un proprio quasi domicilio e, se **emancipato** ai sensi delle leggi civili, anche un proprio domicilio
- d. Chi è sottoposto, per legge, a **tutela** o a **curatela** ha il domicilio o quasi domicilio del tutore o curatore (can 105 §2).

Conseguenza pratica del domicilio e del quasi domicilio è la precisa *determinazione* (anche ai fini dell'assoggettabilità alle leggi particolari del territorio) della *comunità di appartenenza* nonché del *proprio Parroco* e *Vescovo*

(can 107, 1° comma). Per quanto concerne i girovaghi, Parroco e Vescovo propri sono quelli del luogo dove e essi di fatto vengono a trovarsi.

Va ricordato infine che il domicilio e il quasi domicilio si perdono allontanandosi da un luogo con l'intenzione di non tronarvi più (can 106)

Necessitudo.

S'intende, canonicamente, per *necessitudo* (*propinquitatis personarum, natura aut iure constituita*) il legame tra persone fisiche costituitosi per natura o per diritto. Tali legami familiari possono influire sulla capacità giuridica delle persone: si pensi ad esempio agli *impedimenti matrimoniali*:

So distinguono, la riguardo, *tre* tipi di legami: *consanguineità*, *affinità* e *adozione* (legame *naturale* il primo, *legali* gli altri due).

Esaminiamoli.

A) Consanguineità

Essa è detta anche **parentela**, è il vincolo tra persone che discendono da un comune **capostipite** e comprende.

- La *cognatio carnalis* se si considera la discendenza dal lato materno
- L'*adgnatio* se si considera la discendenza dal lato paterno.

Il computo della parentela si ha per *linee* e per *gradi* (can 108)

La **linea** può essere:

- *retta*: discendenza diretta di una persona dall'altra: esempio genitore (ascendente), figlio (discendente) (I padre/figlio; II nonno/nipote)
- *collaterale o obliqua*: quando le persone discendono da uno stipite comune ma non sono generate le une dalle altre (es. fratelli, cugini)

Il **grado** della parentela è determinato dal numero delle generazioni; in particolare:

- in *linea retta*: tanti sono i gradi quante le generazioni ossia quante le persone, non computando il capostipite;

- in *linea obliqua*: tanti sono i gradi quante le persone in tutte e due le linee insieme, tolto, il capostipite (ad es. i fratelli sono parenti in *secondo* grado, zio e nipote in *terzo* grado, cugini in *quarto* grado)

Il nuovo Codice, diversamente da quello abrogato, ha inteso seguire il criterio vigente nel diritto statuale

B. Affinità

Essa giustamente è disposta dal can. 109, è il vincolo che stringe un coniuge ai consanguinei dell'altro coniuge (es. genero, suocero). Si noti che un coniuge è affine con i parenti dell'altro nello stesso grado in cui costoro sono parenti dell'altro coniuge. (I suocera/o – genero-nuora; Il cognato/a- fratelli-sorelle del coniuge)

L'affinità sorge solo a seguito di matrimonio valido, sia semplicemente rato che rato e consumato.

C) Adozione

L'adozione detta anche *cognatio legalis*, se attuata secondo le norme del diritto civile (l'istituto come tale, è sconosciuto dal diritto canonico), determina fra adottante e adottato, lo stesso rapporto giuridico che sussiste tra i genitori e figli (can110), costituendo, ad es. *impedimento al matrimonio* (can 1094).

Va ricordato, infine, che la situazione di famiglia può influire sulla capacità della persona anche da altri punti di vista: così ad esempio:

- solo il *celibe* (chi non ha contratto matrimonio) può ricevere ordini sacri (can 1042) ad eccezione del diaconato conferito nella forma permanente
- non possono essere ammessi al noviziato (can 643, §1, n.2) coloro (uomini o donne) che siano *sposati*: è consentita, però, l'ammissione di *vedovi* e *vedove*
- lo *status di coniuge* comporta di regola l'unicità del domicilio e del quasi domicilio.

La filiazione

La consanguineità in linea retta tra due persone di cui uno è genitore dell'altra si dice *filiazione*.

Essa può essere

- *reale* se risulta dalla generazione
- *fittizia* quando proviene da adozione negli ordinamenti che prevedono la possibilità di ricorrere a quest'ultimo.

I figli si dicono *legittimi* se nati da matrimonio legato da matrimonio valido o putativo (can 1137, da putare=credere che la parti ritenevano valido al momento della celebrazione). Gli *illegittimi*, a loro volta possono essere:

- *naturali*: se nati da persone che avrebbero potuto sposarsi tra loro
- *spurii*: se osta all'eventuale possibile matrimonio un impedimento dirimente, a seconda del quale essi possono poi qualificarsi in *adulterini*, *incestuosi*, *sacrileghi*.

Per la nozione di adulterino o incestuoso si rinvia al diritto civile, sacrilego invece, è il figlio nato da matrimonio valido la cui consumazione era vietata al tempo del concepimento per avere uno dei coniugi o entrambi, emesso solenne professione religiosa o ricevuto ordine sacro.

La prova della legittimità è data dall'atto di matrimonio dei genitori e dall'atto di nascita o di battesimo dei figli che dimostri che questi sono nati dopo la celebrazione del matrimonio.

Vige comunque una *presunzione di legittimità* a favore dei figli nati dopo 180 giorni dalla celebrazione o entro 300 giorni dallo scioglimento della vita coniugale (can 1138, §2).

Tale presunzione può essere posta nel nulla da un'azione di disconoscimento della paternità, di competenza dei giudici ecclesiastici (can 1671).

I figli illegittimi possono essere *legittimati* per il *sussequente matrimonio dei*

genitori, sia valido che putativo, o per rescritto della S. Sede (can 1139): in questo caso per il diritto canonico, essi sono in tutto *equiparati* ai figli legittimi, salvo eventuali limitazioni previste espressamente dalla legge (can 1140)

Cessazione della soggettività

La fine della persona fisica battezzata si verifica con la morte.

In diritto canonico, a differenza del diritto civile, non vige in linea di principio, l'istituto della *presunzione legale di morte* per cui, nei casi dubbi, è oltremodo difficile accertare l'avvenuta estinzione della persona (una parte della Dottrina afferma che dovrebbe aversi morte presunta dopo che siano passati cento anni dalla nascita del soggetto della cui esistenza in vita non si abbia più notizia).

Solo per quanto riguarda il matrimonio, il can 1707 prevede la possibilità, per il Vescovo diocesano, di dichiarare la *morte presunta* (presunzione *iuris tantum*) ai soli fine di considerare l'altro coniuge libero dal vincolo matrimoniale

LE PERSONE GIURIDICHE CANONICHE

1. Concetti generali

Secondo la teoria generale del diritto *persona giuridica* è quel *complesso organizzato di persone (associazione) e di beni (fondazione) rivolto ad uno scopo, ci l'ordinamento conosce soggettività giuridica*.

Tale definizione è sostanzialmente accolta dal diritto canonico che alle persone giuridiche ha dato una precisa disciplina legislativa con i canoni 113-124 del vigente Codice.

Dopo aver premesso che "*La Chiesa cattolica e la Sede Apostolica sono persone morali in forza della stessa disposizione divina*" (=persone giuridiche di origine divina) il can. 113 che corrispondono alla loro natura.

Giusta i canoni 114 e 115, le persone Giuridiche nella Chiesa sono "*insiemi di persone (universates personarum) o insiemi di cose (universates rerum) ordinati ad un fine corrispondente alla missione della Chiesa, che trascende la finalità dei singoli*".

Il secondo comma del can 114 identifica queste finalità nel perseguimento di opere di pietà, di apostolato o di carità sia spirituale sia temporale

2. Distinzioni in materia di persone giuridiche

Le persone giuridiche, nel diritto canonico, si distinguono:

A) Relativamente all'origine

- **persone di origine divina:** sono come abbiamo già visto, la Chiesa Cattolica e la Sede Apostolica (can.113): esse trovano origine direttamente nel diritto divino ed a loro compete un diritto originario (*nativum ius*) di acquistare, possedere e amministrare beni, liberamente e indipendentemente da qualsiasi autorità, anche civile, per il conseguimento dei loro fini (cann. 1254 -1255) nonché di esercitare, nelle varie forme, le potestà ecclesiastiche
- **persone giuridiche di origine umana:** sono tutte le altre, che vengono costituite (o come si dice in termine tecnico erette) "*publica auctoritate*"

B) Relativamente alla composizione

- **insieme di persone** cioè persone giuridiche risultanti dall'associazione di più persone fisiche (almeno tre secondo il disposto del can.115)
- **insieme di cose**, nota anche come fondazione autonoma (can 115 § 3), e cioè la persona giuridica che consta di beni o di cose, sia spirituali che materiali, destinati alla realizzazione di scopi duraturi e permanenti

C) Relativamente ai poteri dei componenti (per i soli insiemi di persone)

- persona giuridica **collegiale** se i suoi membri determinano la sua azione, concorrendo nel prendere le decisioni con eguale diritto, a norma delle leggi e degli statuti (can115 § 2)
- persona giuridica **non collegiale** ove ciò non avvenga

3. Persone giuridiche pubbliche e private

Il Codice, superando e concludendo tutte le precedenti discussioni dottrinali su questo argomento, fa una esplicita distinzione tra persone giuridiche

pubbliche e private.

Il can.116 definisce infatti pubbliche le persone giuridiche che, siano esse insiemi di persone o di cose “vengono costituite dall’autorità ecclesiastica competente, per i fini prestabiliti, a norma delle disposizioni di diritto, perché adempiano il loro compito (*munus*) in vista del bene pubblico ad esse affidato” (ad es. la diocesi, la parrocchia), tutte le altre persone giuridiche che, cioè, non adempiono a questo munus sono da considerarsi private

4. Costituzione e capacità delle persone giuridiche

Tutte le persone giuridiche di origine umana, sia associazioni che fondazioni vengono costituite attraverso un atto dell’autorità ecclesiastica (can 114 §1) esse, infatti, ottengono la personalità giuridica:

- a) Per legge (*ex ipso iure praescripto*): è il caso delle persone giuridiche pubbliche quali ad esempio. le conferenze episcopali (can 449), le chiese particolari (can 373) le parrocchie (can 515)
- b) Per formale decreto di concessione da parte della competente autorità: è il caso delle persone giuridiche private (can 116, § 2)

Perché gli insiemi delle persone o di cose possano conseguire validamente la personalità giuridica è necessario (cann 114 § 3 e 117)

- a. Che perseguano un fine riconosciuto effettivamente utile
- b. Che siano forniti di mezzi sufficienti per conseguire i fini prestabiliti
- c. Che i loro statuti siano stati preventivamente approvati dalla competente autorità

Essi con l’acquisto della personalità, diventano soggetti, nel diritto canonico, di obblighi e di diritti che corrispondono alla loro natura (can 113 § 2), ciò esclude, ad esempio, che siano capaci di rapporti di famiglia ovvero che possano esercitare la potestà di ordine che è una qualità strettamente inerente la persona fisica

5. Attività delle persone giuridiche

Le persone giuridiche, anche in diritto canonico, sono equiparate ai minori e per poter agire hanno bisogno di chi le rappresenti e agisca a loro nome.

Il can 118 stabilisce in proposito che

- La persona giuridica pubblica è rappresentata da coloro cui tale competenza sia riconosciuta dalle leggi (universali o particolari) o dai propri statuti;
- La persona giuridica privata è rappresentata da coloro cui questa competenza sia attribuita dagli statuti.
- Le forme e le modalità per l'emanazione degli atti sono in parte previste dal Codice, e in parte regolate dai singoli statuti delle persone giuridiche stesse.
- Per gli atti collegiali, è prevista dal can 119 una particolare procedura che può così sintetizzarsi:
 - a. Condizione preliminare è che sia presente la maggioranza di coloro che hanno diritto di essere convocati
 - b. Se si tratta di elezioni, risulta eletto che, nei primi due scrutini, ottiene la maggioranza assoluta dei suffragi, al terzo scrutinio è previsto il ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano)
 - c. Quando si tratta di altre questioni, è richiesto, per la validità della delibera, il voto favorevole della maggioranza dei presenti, dal terzo scrutinio in poi, il presidente, in caso di parità, può derimere la questione di voto
 - d. Quando l'atto non impegna la persona giuridica come tale, ma i membri come singoli (*omnes tangiti uti singoli*), per la validità della delibera occorre l'unanimità dei presenti

6. Trasformazione delle persone giuridiche

Il Codice prevede, al riguardo, due ipotesi, relative alle persone giuridiche pubbliche

A. Unificazione

Si verifica quando due persone giuridiche si fondono in modo che da essa ne sorga una nuova dotata, anch'essa, di personalità giuridica (can 121). In questo caso la nuova persona giuridica acquista i beni e i diritti patrimoniali che appartenevano alle precedenti e ne assume gli oneri di cui esse erano gravate, per quanto concerne la destinazione dei beni e l'adempimento degli oneri, devono essere rispettati sia la volontà del fondatore e degli offerenti, sia i diritti legittimamente acquisiti.

B. Smembramento

Può, invece, verificarsi che la persona giuridica si divida dando luogo a due soluzioni (can 122)

1. Parte di essa si unisce ad altra persona giuridica già esistente
2. Da una parte di essa sorge una nuova persona giuridica

In ambedue i casi l'autorità ecclesiastica che compie l'operazione deve provvedere, tenuto conto sia della volontà del fondatore e degli offerenti sia dei diritti acquisiti, all'equa ripartizione (ex aequo et bono) dei beni e degli oneri divisibili, come pure all'attribuzione in uso od usufrutto, sempre con la dovuta proporzione, dei beni indivisibili;

7. Estinzione delle persone giuridiche

La persona giuridica per sua natura è considerata perpetua.

Essa, tuttavia, può estinguersi

- a. Se viene legittimamente soppressa dalla competente autorità ecclesiastica
- b. Se ha cessato di agire per lo spazio di cento anni

- c. Se trattandosi di persona giuridica privata, essa, a norma degli statuti, si disciolga (è il caso delle associazioni) o cessi di esistere (è il caso delle fondazioni)

La caratteristica delle perpetuità è prevalente ed al riguardo il § 2 del can 120 stabilisce che, se rimane anche uno solo dei membri della persona giuridica collegiale e l'universitas personarum, secondo gli statuti, non è venuta meno, si concentra in quest'unico membro tutta la soggettività giuridica della persona stessa.

Estinta la persona giuridica, la destinazione dei beni e degli oneri della medesima è diversa a seconda che si tratti di persone giuridiche pubbliche o private (can 123)

- Nel primo caso essa è regolata dal diritto e dagli statuti: in mancanza beni e oneri sono devoluti alla persona giuridica immediatamente superiore (in ossequio al principio della concentricità delle persone giuridiche proprio del diritto canonico) sempre salvi la volontà del fondatore e degli offerenti ed i diritti quesiti
- Nel secondo caso la destinazione sarà quella stabilita negli statuti

FATTI E ATTI GIURIDICI

- FATTO GIURIDICO

Nel diritto canonico parlando di fatto giuridico possiamo distinguere tra:

§. Fatti giuridici naturali: sono quei fatti in cui manca del tutto la volontà umana o non è rilevante;

§Atti giuridici: sono caratterizzati a un'attività umana consapevole e voluta, posta in essere da un soggetto capace cui l'ordinamento attribuisce il potere di modificare la realtà esterna (es. negozi giuridici).

Premessa

Anche l'ordinamento canonico al pari di quello statale, riconosce a

determinati atti, liberamente posti dalla persona fisica o giuridica la capacità di far nascere effetti giuridicamente rilevanti (*consenso matrimoniale, testamento, ingresso nella vita religiosa*).

Il nuovo Codice, innovando rispetto alla legislazione precedente, ha previsto esplicitamente tra gli effetti rilevanti (can 128) anche l'obbligo della riparazione del danno arrecato dal danno illegittimo.

Si tratta degli *atti c.d. giuridici* di cui il Codice ha dedicato un apposito Titolo del Libro I (cann 124-128)

Prima di esaminare la loro disciplina canonistica appare non inopportuno qualche accenno ai principi generali

1. Fatto giuridico

Per *fatti giuridici* (il cui verificarsi determina l'inizio di tutti i diritti soggettivi) si intendono quegli *avvenimenti* o quelle *situazioni (o stati)* che producono una *modificazione* della realtà giuridica, ossia con effetto *giuridico* e sono, perciò *giuridicamente rilevanti*.

I fatti giuridici si distinguono in due grandi categorie:

- *fatti naturali*: sono quegli eventi che si producono per effetto della natura, ad esempio il *decorso del tempo*, la *nascita della persona*; la *morte*; il *perimento della cosa*;
- *fatti volontari*: sono quei fatti prodotti col concorso della volontà umana che la dottrina indica come *atti giuridici* e che esamineremo nel paragrafo che segue

2. Atto giuridico

È da intendersi per *atto giuridico*: ogni *atto umano* compiuto *consapevolmente e volontariamente*, da un soggetto (=di regola capace di agire) dal quale scaturiscono effetti giuridici, perché il *soggetto*, compiendolo, *intende determinare un risultato* e tale risultato è preso in *considerazione* dal diritto.

Una prima distinzione degli atti giuridici è quella in:

- **atti leciti** se **conformi** al diritto oggettivo
- **atti illeciti** (detti anche solo **illeciti**) se invece vanno **contro** le statuizioni del diritto oggettivo; in questo caso si suddividono in **penali** e **non penali** in relazione alla natura (penale o meno) della legge violata.

L'atto giuridico lecito si suddivide, a sua volta, in due categorie:

- atti in cui la volontà è diretta al loro compimento senza avere di mira le conseguenze che essi producono
- atti in cui la volontà è diretta al raggiungimento di finalità che il diritto tutela e protegge: sono detti **negozi giuridici**

Altre distinzioni sono quelle in atti:

- **unilaterali** o **plurilaterali** se si perfezionano con la dichiarazione di una sola o di più parti:
- **pubblici** o **privati** a seconda che siano posti in essere da un soggetto investito o meno di pubbliche funzioni
- **formali** o **solenni** ovvero non formali o non solenni in relazione alla obbligatorietà o meno, *ad substantiam*, di una certa forma

Tutti questi principi, in linea di massima, sono riscontrabili anche nell'ordinamento canonico

3. L'atto giuridico canonico

Stabilisce il can. 124. *“Per la validità dell'atto giuridico, si richiede che sia posto da una persona abile, e che in esso ci sia ciò che costituisce essenzialmente l'atto stesso, come pure le formalità e i requisiti imposti dal diritto per la validità dell'atto. L'atto giuridico, posto nel debito modo riguardo i suoi elementi esterni, si presume valido”*.

Da questa definizione si desume facilmente che per la validità dell'atto giuridico canonico sono necessarie le seguenti condizioni:

- a. *capacità e competenza* della persona che lo pone in essere

- b. presenza degli *elementi costitutivi essenziali*
- c. rispetto delle *modalità formali*

Va ricordato che secondo la dottrina civilistica, gli **elementi** dell'atto giuridico (o meglio ancora del negozio giuridico) si distinguono in:

- a. **elementi essenziali** che sono indispensabili per l'esistenza stessa dell'atto; a loro volta possono suddividersi in elementi:

- costitutivi** (la cui mancanza implica la **nullità** dell'atto) e sono la *volontà o consenso, la causa, la prestazione* (ove dall'atto nasca un'obbligazione), la *forma quando è essenziale, la pubblicità quando è costitutiva*;

- richiesti per la sola **validità** dell'atto (la cui mancanza produce solo l'*annullabilità* dell'atto) e sono la *capacità di agire del soggetto e l'immunità dell'atto da vizi del volere*

- richiesti solo per l'**efficacia erga omnes** del negozio, ad es. *l'osservanza della pubblicità dichiarativa*

- b. **elementi naturali** detti così in quanto normalmente si accompagnano con atti di quel tipo ma possono essere esclusi dalla volontà delle parti (es. *garanzia per evizione nella compravendita*= La garanzia per evizione è una tutela legale nel contratto di compravendita, per cui il venditore garantisce l'acquirente di essere il legittimo proprietario del bene e che nessun terzo vanta diritti su di esso. Se l'acquirente perde la proprietà (totale o parziale) a causa di un terzo, ha diritto al risarcimento danni, restituzione del prezzo e rimborso spese), la dottrina è più propensa a definirli effetti piuttosto che elementi.

- c. **elementi accidentali** la cui presenza **non è indispensabile** ma che, se vi sono, limitano l'efficacia dell'atto o del negozio. I tre più comuni sono la *condizione, il termine, il modo o onere*.

4. Segue: Soggetto dell'atto. Capacità e competenza

Soggetti degli atti giuridici possono essere sia le persone fisiche sia le persone giuridiche abili (secondo la dizione del Codice) cioè capaci di disporre dei

propri diritti ed a ciò legittimati.

Ricordiamo che la **legittimazione** consiste o

- in un particolare *rapporto* tra l'agente e il diritto del quale dispone (**legittimazione in senso proprio**) oppure
- in una particolare *relazione* tra il soggetto e un pubblico ufficio cui si attribuito un determinato campo di azione (**titolarità dell'ufficio - competenza**)

L'atto può essere posto in essere dal soggetto interessato ovvero da altro soggetto che agisca per suo conto.

In questo caso si parla di *rappresentanza*.

Essa si verifica tutte le volte in cui la volontà di un soggetto (*rappresentante*) produce effetti nei confronti della sfera giuridica di un altro soggetto (*rappresentato*) e si distingue in:

- *rappresentanza legale*: si verifica tutte le volte che, per disposto di legge (v. ad es. la tutela) si compiono atti che influiscono nella sfera giuridica di un *incapace*.
- *rappresentanza volontaria*: si ha tutte le volte che un soggetto incarichi volontariamente altro soggetto di compiere atti nel suo interesse.

Dal rappresentante va distinto il *nuncius* che è un semplice portatore della volontà che altri lo ha incaricato di manifestare ai terzi. Tipico esempio il *procuratore* nel matrimonio che si celebra per procura (can 1105)

5. Segue: Elementi essenziali costitutivi

Anche per l'atto giuridico canonico elementi costitutivi essenziali sono: la *volontà*, la *causa*, la *forma* se prescritta *ad substantiam*.

A) Volontà

Secondo la dottrina la volontà è il risultato ultimo di un procedimento psichico attraverso il quale il soggetto, percependo la realtà esteriore,

rappresentandosela e valutandola alla stregua delle proprie esigenze, materiali o immateriali, si determina al compimento di un determinato atto.

La volontà negli atti bilaterali viene definita consenso, deve realmente sussistere (altrimenti si avrebbe simulazione) ed essere senza vizi (vedi infra), essa inoltre deve essere esternata sia in forma espressa che in forma tacita (sempre che la legge dia valore ai c.d. comportamenti concludenti); vi deve essere infine rispondenza tra manifestazione e volizione interna del soggetto

B) Causa

Secondo la dottrina la *causa* costituisce l'elemento *teleologico* dell'atto giuridico, cioè lo *scopo pratico* da raggiungere, garantito dal diritto. La dottrina è concorde nell'affermare che non può sussistere un atto o un negozio giuridico senza causa.

Dalla causa vanno tenuti distinti i **motivi** che sono le esigenze proprie del soggetto che lo determinano a volere quello e proprio quel determinato atto. Di regola essi sono ininfluenti ai fini della validità dell'atto.

Nel diritto canonico la causa viene diversamente individuata: *utilitas Ecclesiasticae, salus animarum* etc.

Frequentemente viene usato il termine *iusta causa*.

C) Forma

La manifestazione di volontà, di regola, può avvenire in qualsiasi modo, purché non vi siano dubbi o incertezze sulla dichiarazione.

La legge, tuttavia, può prescrivere che essa avvenga in un modo prestabilito. In questo caso la *forma* viene a costituire un requisito *essenziale* dell'atto, condizionandone la volontà.

Sono validi, ad esempio, giusta il can. 1108, solo i matrimoni contratti innanzi al parroco o all'ordinario del luogo (o ad un altro sacerdote da essi delegato) e a due testimoni; il matrimonio tramite procura è valido (can 1105, §2) solo se il

mandato è redatto per iscritto

6. Segue: Elementi accidentali

Essi come abbiamo già accennato assumono per lo più la forma della *condizione*, del *modo* e del *termine*.

La **condizione**, intesa come un avvenimento futuro ed incerto al cui verificarsi è subordinata la validità dell'atto giuridico, è prevista dal Codice canonico anche per certi negozi, quale quello matrimoniale, che in base agli ordinamenti civili non possono essere sottoposti a condizione. (esempi: *Compravendita*: "Acquisto questo terreno edificabile, a patto che il Comune approvi il progetto di costruzione entro sei mesi". *Assunzione*: "Ti assumo, a condizione che tu superi l'esame di stato". **Condizione Risolutiva (il contratto è efficace, ma cessa se accade l'evento)**: *Locazione*: "Ti affitto la casa a Roma, ma se vengo trasferito per lavoro dal mio datore di lavoro, il contratto si risolverà automaticamente". **Condizione Casuale (dipende dal caso o da terzi)**: "Ti dono la mia auto se la nave arriverà dall'Asia". **Condizione Potestativa (dipende dalla volontà di una parte)**: "Ti venderò il mio appartamento se deciderò di trasferirmi a Milano

L'ordinamento canonico ammette anche la c.d. *condizione impropria* cioè una *circostanza presente o passata, di cui il soggetto non è a conoscenza*, ma alla cui esistenza o mancanza è subordinata la validità dell'atto (1102, §2) (esempio approvazione del contratto pubblico da parte di un ente - che lo ha sottoscritto - sottoposto all'approvazione dell'autorità di vigilanza).

Il **modo** è costituito dagli oneri che il soggetto deve assumersi se vuole che si verifichino in suo favore gli effetti propri dell'atto: esso, tuttavia, rende *nullo* l'atto se si tratta di comportamenti *illeciti o impossibili* (esempi **Donazione con modo**: "Ti dono un terreno con l'onere di costruirvi un ospedale". **Testamento con modo**: "Lascio la mia casa a mio nipote, ma con l'obbligo di pagare una rendita vitalizia a un amico". **Esempio di non fare**: Donazione di un immobile con l'onere di non edificarvi ulteriori strutture)

Il **termine** indica il momento da cui inizia o in cui ha fine la efficacia di un atto. a differenza della condizione, esso indica un evento *futuro* ma *certo*. (esempio **Termine Iniziale (Dies a quo)**: Un contratto di locazione che stipula: "Il contratto avrà effetto a partire dal 1° maggio". Termine **Finale (Dies ad quem)**: Un contratto di lavoro a

tempo determinato che prevede: "Il rapporto lavorativo terminerà il 31 dicembre 2026".
Termine **in un Testamento**: "Lascio la mia auto a Marco a partire dal giorno in cui compirà 18 anni" (evento futuro, ma certo nell'an). **Termine di Adempimento**: "Il pagamento della merce dovrà essere effettuato entro il 30 giugno).

A differenza della condizione, il termine è sempre caratterizzato dalla certezza dell'avvenimento (es. "la morte di una persona" è un termine, non una condizione, perché accadrà sicuramente, anche se non sappiamo quando)

Il Codice tratta ben poco del termine lasciando le parti per lo più libere al riguardo e anzi, per quanto riguarda l'adempimento delle obbligazioni, prescrive che ci si riporti a quanto stabilito dal diritto civile vigente nel luogo ove l'obbligazione è sorta (can 1290)

7. I vizi degli atti giuridici

L'atto che non sia conforme ai requisiti e alle condizioni innanzi esaminate *non è valido* (can 124).

Tale mancata conformità è determinata da varie cause che vanno sotto il nome comune di vizi dell'atto giuridico di cui comportano, secondo i casi, la *nullità assoluta* o la *annullabilità* (che il Codice definisce *rescindibilità*).

I vizi rilevanti in diritto canonico sono l'*errore*, l'*ignoranza*, il *dolo*, la *violenza* e il *timore* che esamineremo anche con riguardo ai loro *effetti* sulla validità dell'atto giuridico

A) Errore (percezione sbagliata della realtà)

Si distinguono due tipi di errore.

- **l'errore vizio**, detto anche *motivo o accidentale* (è una falsa rappresentazione della realtà cfr. esempi infra), che inficia il processo formativo della volontà
- **l'errore ostativo**, denominato anche *errore essenziale*, che inficia anche la fase di manifestazione della volontà per cui si dichiara di volere ciò che in realtà non si vuole. [(= Mentre l'errore vizio è una falsa rappresentazione della realtà, l'errore ostativo cade sulla dichiarazione (es. scrivo 1000 invece di 100)]

La differenza tra i due tipi è che nel primo caso la volontà esiste ma è viziata, nel secondo caso la volontà non esiste affatto.

L'errore - vizio a sua volta è distinto in

- *errore di fatto*: falsa percezione o rappresentazione della realtà
- *errore di diritto*: ignoranza o falsa conoscenza della norma giuridica, questo tipo di errore ove concerna leggi irritanti o inabilitanti (ricordando che sono irritanti o inabilitanti le leggi canoniche che stabiliscono espressamente la nullità di un atto o la inabilità di una persona (can 10)) non è mai scusabile (can 15 § 1). (esempi: **Errore sulla persona**: Assumere un dipendente pensando che abbia una certa qualifica professionale, risultata poi falsa. **Errore di diritto**: Concludere un contratto ignorando l'esistenza o l'interpretazione di una norma giuridica, che è stata la ragione unica o principale del negozio)

Circa le *conseguenze*, il can 126 stabilisce che l'atto è *nullo* se l'errore verte sulla *sostanza* dell'atto o ricade su una condizione *sine qua non*, in ogni altro caso l'atto di per sé, è valido ma è soggetto ad *azione rescissoria*

B) Ignoranza

L'ignoranza, spesso causa di errore, può essere:

- *ignorantia iuris* quando concerne la legge come tale [(=esempi **Errore sulla natura o sull'oggetto del contratto (Error in negotio)** Una parte stipula un contratto ignorando le norme che ne disciplinano gli effetti. **Esempio**: Una persona firma un contratto di *leasing* convinta che si tratti di un semplice *noleggio* a lungo termine, ignorando che la legge prevede l'obbligo di riscatto finale o la responsabilità totale per la manutenzione. In questo caso, l'ignoranza della normativa specifica sul leasing porta a un errore sul tipo di contratto stipulato. **Errore sulla vigenza o applicabilità di una norma**. Un soggetto stipula un negozio basandosi su una legge che crede in vigore, ma che è stata abrogata, o su una norma che ritiene applicabile al suo caso, ma che non lo è. **Esempio**: Due persone stipulano un contratto di compravendita di un immobile, ignorando che una recente variante al piano regolatore comunale ha reso quel terreno inedificabile. L'ignoranza della norma amministrativa/urbanistica (errore di diritto)

inficia il consenso. **Errore sulla liceità del negozio.** Le parti stipulano un accordo che l'ordinamento vieta, convinte erroneamente che sia lecito. **Esempio:** Un contratto di fornitura in cui una parte si impegna a pagare una somma di denaro per una prestazione che integra un reato (negozio illecito). L'ignoranza della norma penale che rende illecito l'oggetto del contratto non salva il negozio dalla nullità. **Errore sulle conseguenze fiscali** Ignorare le norme tributarie legate a un negozio giuridico. **Esempio:** Tizio acquista una seconda casa pensando di poter usufruire delle agevolazioni "prima casa", ignorando le norme specifiche sulla residenza e sul possesso di altri immobili. Questo errore di diritto, se determinante per la stipula, potrebbe configurare una falsa rappresentazione della norma **Nota Bene:** Affinché l'ignoranza di diritto sia rilevante e porti all'annullamento del negozio, l'errore deve essere:

essenziale e riconoscibile dall'altro contraente (art. 1429 e 1431 c.c.)]

- *ignorantia facti* se riguarda una qualità dell'atto che si pone in essere.

[(esempio: Tizio si reca da un notaio pensando di firmare un documento per **ricevere in comodato** (uso gratuito) un macchinario agricolo. Invece, per un errore di fatto sulla natura del documento (che non ha letto bene o che gli è stato presentato erroneamente), firma un contratto di **acquisto (compravendita)** dello stesso macchinario. **Ignoranza/Errore:** Tizio non è in errore sulla norma giuridica (sa cos'è un contratto), ma cade in errore sulla **qualità materiale e la natura stessa dell'atto** che sta ponendo in essere. **Conseguenza:** Questo errore di fatto è solitamente causa di annullabilità del negozio giuridico se è essenziale (cade sulla natura o sull'oggetto del contratto) e riconoscibile dall'altra parte **Altri esempi di errore sulla qualità dell'atto:** Credere di firmare un'accettazione di un'eredità con beneficio di inventario, mentre si firma un'accettazione pura e semplice. Sottoscrivere una proposta di abbonamento convinti di firmare la ricezione di un campione gratuito)]

Circa le conseguenze esse sono, ai sensi del can 126, le stesse previste in caso di errore.

Ricordiamo che anche l'ignoranza di diritto, al pari dell'errore, non è scusabile se concerne leggi irritanti o inabilitanti.

Va rilevato infine, che il Codice stabilisce, come principio generale, che l'ignoranza circa la legge o la pena oppure su un fatto personale o intorno a un fatto notorio di altri generalmente non si presume (can 15, § 2; si presume,

invece, circa un fatto altrui non notorio, finché non si provi il contrario).

La differenza principale tra ignoranza ed errore

- **Ignoranza:** Indica una **totale mancanza di conoscenza** o di cognizione riguardo a un elemento di fatto o di diritto relativo al negozio.
- **Errore (in senso stretto):** Indica una **falsa o distorta conoscenza** della realtà. La parte non è ignorante, ma crede che una cosa sia vera mentre non lo è, o viceversa

C) Dolo

Il *dolo* è l'inganno messo in atto contro l'autore dell'atto giuridico e suppone astuzia, fallacia, macchinazione compiuta per ingannare qualcuno. Il dolo in diritto canonico non può essere che *malus* e produce conseguenza solo quando abbia indotto un soggetto a sbagliare.

Di regola l'atto viziato da dolo *resta valido* ma può tuttavia essere rescisso sia ad istanza della parte lesa e dei suoi successori, sia d'ufficio, in qualche caso specifico, però il dolo è causa di *nullità* come ad es.

- *suffragio elettorale* (can 172, § 1, n.1)
- *consenso matrimoniale* (can 1098)

D) Violenza e timore grave

Si distingue:

- *violenza fisica* che esclude la volontà e pertanto rende l'atto *nullo* (can 125 §1)
- *violenza morale* che il Codice definisce *timore grave* consiste nella *minaccia di un male grave ed ingiusto* sia per il soggetto che per la persona a lui cara, l'atto, di per sé, non è invalido ma, tuttavia, può essere *resciso* (can 125, §2).
- In alcuni casi tassativamente previsti dalla legge, anche la **violenza morale** comporta la **nullità** dell'atto citiamo:

- l'**ammissione al noviziato** (can 643 §1)
- la **professione religiosa** (can 656)
- il **matrimonio** (can 1103)
- le **elezioni** (can 172)

8. Approvazione degli atti

La legge prevede che il Superiore possa emanare determinati atti col consenso (in effetti una **autorizzazione**) oppure dopo aver sentito il consiglio (cioè richiesto obbligatoriamente un **parere**) di una persona giuridica collegiale o di una o più persone fisiche, come singole (Ad es il Vescovo per erigere o sopprimere una parrocchia deve sentire prima il parere del consiglio presbiteriale (can 515 §2), il Superiore generale per concedere l'escaustrazione triennale al professo con voti perpetui, deve avere il consenso del suo consiglio, nonché trattandosi del chierico, anche dell'Ordinario del luogo in cui dovrà dimorare (can 686, §1).

In questi casi il consenso o il parere (che però non è vincolante), espressi nei modi previsti in dettaglio dal can 127 sono necessari per la validità dell'atto. Va sottolineato che, in tali occasioni, il Superiore non ha mai diritto ad esprimere il voto "neppure per risolvere una parità di voti" (interpretazione dell'apposita Commissione: sed. 5-7-1986)

9. Tempo come fatto giuridico.

Il decorso del tempo è considerato un fatto giuridico ma non in sé e per sé bensì in considerazioni di determinate situazioni, prolungandosi nel tempo, possono produrre predeterminati effetti giuridici: ad es. la *prescrizione*, l'*usucapione*, la *consuetudine* (immemorabile, centenaria, trentennale).

In considerazione di ciò il Codice detta particolari disposizioni col titolo XI del Libro Primo.

Il can, 201 distingue tra.

- *tempo continuo*: quello che non può subire alcuna interruzione o dilazione (di regola il tempo concesso si presume continuo)
- *tempo utile*: quello concesso per esercitare o far valere un diritto in modo che non decorra per quel periodo in cui il titolare, per ignoranza o per altra causa, non possa agire (per esempio decorrenza del termine di appello solo dalla data di notifica della sentenza, can 1630, proroga del termine che scade il giorno festivo).

Ai fini del computo del tempo, giusta il disposto del can 202 il *giorno* si considera di 24 ore da contarsi, senza interruzioni, dalla mezzanotte, la *settimana*, di 7 giorni; il *mese* di 30 giorni; l'*anno*, di 365 giorni.

Se il tempo è continuo, il mese e l'anno sono sempre da prendersi come sono nel calendario (can 202 § 2).

Secondo il disposto del can 203:

- il giorno da cui *inizia* il decorso del tempo (*dies a quo*) se non coincide con la mezzanotte, non si computa nel termine salvo diversa disposizione.
- il giorno in cui *finisce* (*dies ad quem*) si computa invece nel termine a meno che non sia diversamente stabilito. Se il periodo di tempo anziché a giorni, è stabilito a settimane, mesi o anni, il termine finisce trascorso l'ultimo giorno del medesimo numero oppure, se il mese (ad es febbraio) manca del giorno del medesimo numero, trascorso l'ultimo giorno del mese

10. La prescrizione

Correlata al discorso del tempo è la **prescrizione**, termine con il quale il Codice indica indifferentemente:

- uno dei modi di acquisto dei diritti soggettivi (prescrizione c.d. **acquisitiva** o **usucapione**)
- uno dei modi di perdita dei diritti soggettivi o di liberazione da obblighi (prescrizione c.d. **estintiva** o prescrizione vera e propria)

Per quanto concerne la disciplina della prescrizione, l'ordinamento canonico rinvia, recependole, alle norme della legislazione dettate nei singoli Stati (è questo un ulteriore caso di canonizatio del diritto statuale⁹ salvo eccezioni che al riguardo sono contenute nel Codice.

Il can 198 stabilisce, in proposito, che nessuna prescrizione ha valore se non vi è buona fede, non solo all'inizio ma per tutto il tempo in cui la prescrizione deve decorrere salvo, ovviamente quanto previsto dal can 1362 (estinzione per prescrizione della norma penale).

Per il can 199 *non possono, invece, essere oggetto di prescrizione:*

1. i diritti e gli obblighi del *diritto divino* (naturale o positivo)
2. i diritti che si possono ottenere soltanto per *privilegio apostolico*
3. I diritti e gli obblighi che riguardano direttamente la *vita spirituale dei fedeli*
4. I *confini* (certi e non dubbi) delle *circoscrizioni ecclesiastiche*
5. Le *elemosine* e gli *oneri* delle Messe
6. La *provvista* dell'*ufficio ecclesiastico* che, a norma del diritto, richiede l'esercizio dell'ordine sacro
7. Il *diritto di visita* e l'*obbligo di obbedienza*, nel senso che i fedeli non possono essere visitati da qualsiasi autorità ecclesiastica o non siano più soggetti ad alcuna autorità

L'ATTO GIURIDICO COME NEGOZIO

L'atto giuridico è un atto umano, cioè compiuto volontariamente da un soggetto, da cui scaturiscono effetti giuridici. Importanti atti sono i negozi giuridici (es. contratti), pertanto gli atti devono avere determinate condizioni:

- + capacità della persona che lo pone in essere;
- + presenza degli elementi essenziali: volontà, causa, oggetto, forma se prescritta ad substantiam;

Gli atti o i negozi non conformi a queste condizioni non sono validi, inoltre si possono avere anche dei vizi dell'atto giuridico (errore, ignoranza, dolo, violenza, timore), che possono comportare l'annullabilità o la nullità dell'atto.